

Aggiornamento del Modello e whistleblowing

L'art. 2 (Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato) integra l'art 6 del d.lgs. n. 231, con un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale:

“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”

Il Senato ha, inoltre, apportato due importanti modifiche al testo originario del d.d.l. :

- Nelle ipotesi di segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti sopra previsti, il “perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni” costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto professionale (art 622 c.p.) e scientifico/industriale (art 623 c.p.) e rientranti nell'obbligo di fedeltà del lavoratore ex art 2105 c.c.

Quanto appena detto non vale nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

- Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale o professionale, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.